

RG 31/2020

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
Composta dai Magistrati

dr.ssa Monica Vitali Presidente
dr.ssa Benedetta Pattumelli Consigliere
dr.ssa Laura Bertoli Consigliere relatore

nella pubblica udienza dell'8 ottobre 2020 ha pronunciato e
pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nella causa in grado di appello avverso la sentenza del Tribunale di
Milano, est. Capelli, n. 4624/2019 promossa da

, rappresentato e
difeso dall'Avv. Francesco Musacchio ed elettivamente domiciliato in Milano,
via Washington n. 98, presso lo studio del difensore

appellante

contro

**CNPR - ASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE DI
PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E
PERITI COMMERCIALI (P. IVA 80059790586)**, rappresentata e difesa
dall'Avv. Vincenzo D'Isidoro, elettivamente domiciliata in Roma, Via Cardinal
de Luca n. 22, presso lo studio del difensore

Appellata





I procuratori delle parti, come sopra costituite, hanno precisato le seguenti

CONCLUSIONI

per l'appellante:

“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, accogliere la domanda e per l'effetto:

1. Revocare parzialmente l'opposto decreto perché infondato, ingiusto ed illegittimo dichiarando la prescrizione dei crediti maturati sino al 31/12/2014

2. Con vittoria di spese, competenze di giudizio, del doppio grado di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le prime e non avere avuto corrisposte le seconde.

Fatto salvo ogni altro diritto”.

Per l'appellata:

“l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni avversa richiesta, istanza ed eccezione voglia rigettare l'avversa impugnazione poiché priva di fondamento.

Con conferma della sentenza impugnata e condanna dell'appellante al pagamento delle spese e competenze di lite del presente grado con distrazione in favore del difensore anticipatario”.

FATTO E DIRITTO

Con sentenza n. 2806/2019 il Tribunale di Milano ha definito il giudizio promosso da _____ contro la CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI (di seguito solo CNPR, o la Cassa), rigettando il ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo n. 720/2019 e condannando l'opponente Gallo a rifondere alla CNPR le spese processuali.

Il Tribunale ha respinto l'eccezione di prescrizione sollevata da _____ con riguardo al debito contributivo azionato dalla CNPR, reputando che la circostanza che _____, negli anni contributivi di interesse, non avesse mai inviato alla Cassa le dovute dichiarazioni reddituali, avesse costituito





impedimento giuridico all'esercizio del diritto di credito da parte dell'ente privato, sprovvisto – diversamente da INPS- di poteri ispettivi esercitabili nei confronti degli iscritti.

Ad avviso del primo giudice, detta circostanza aveva impedito il decorso della prescrizione, risultando per la Cassa giuridicamente – e non solo di fatto – impossibile l'esercizio del proprio diritto di credito.

Avverso la sentenza ha proposto appello , reiterando l'eccezione di prescrizione quinquennale e richiamando in particolare la sentenza 28 ottobre 2019, n. 27509 della Suprema Corte, nella parte in cui essa afferma: *“...Non si dubita, tra le parti, che si tratti di prescrizione quinquennale, coerentemente, del resto, con gli approdi della giurisprudenza di legittimità, nel ricorso all'esame si controverte esclusivamente del momento in cui inizia a decorrere il termine di prescrizione, laddove, come già accennato, i giudici del gravame, assumendo il perpetrarsi indefinitamente, nel tempo, della condotta inadempiente, hanno escluso del tutto che il termine prescrizione possa iniziare a decorrere. Ritiene invece il Collegio, in continuità con numerosi precedenti (v., da ultimo, Cass. n. 13639 del 2019), che il decorso del termine per l'esercizio della potestà sanzionatoria della Cassa debba necessariamente essere ancorato al compimento del tempo concesso all'iscritto per assolvere l'obbligo di comunicazione dei dati reddituali di cui agli artt. 17 e 23 della legge n. 576 del 1980, così come previsto dal secondo comma dell'art.19 che recita: «Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla Cassa, da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui agli artt. 17 e 23...”*.

Ad avviso dell'appellante, posto che il regolamento della CNPR, al secondo comma dell'art. 46, chiarisce che il momento di inizio della decorrenza della prescrizione in caso di omessa comunicazione dei dati reddituali è da considerare quello fissato dalla Cassa per l'effettuazione dell'invio della relativa dichiarazione, la prescrizione anteriore al 31.12.2014 era comunque maturata, posto che non vi era prova dell'invio di atti interruttivi idonei relativi alle annualità precedenti.

Ha quindi chiesto l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.





Con memoria depositata in data 20.3.2020 CNPR si è costituita per il gravame, chiedendo il rigetto dell'avversaria impugnazione.

L'odierna appellata ha in primo luogo sostenuto di avere inviato al Rag. una prima diffida, il 18.12.13 (all. 3 fasc. opp.), seguita da altra in data 21.9.18 (all. 4 e 4.1 fasc. opp.), a mezzo delle quali aveva richiesto all'iscritto il pagamento dei contributi non versati e dei relativi accessori, con conseguente effetto interruttivo della prescrizione.

L'appellata ha poi difeso la sentenza impugnata, evidenziando che il quadro normativo all'interno del quale si muove la CNPR prende le mosse in primo luogo dall'art 2935 c.c. a mente del quale *“la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”*, nonché dalla legge di riforma della Cassa, n. 414/91. Nello specifico, il secondo comma dell'articolo 21 della citata legge recita *“che per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di invio alla cassa, da parte dell'obbligato, della comunicazione di cui all'art 19”*. Il richiamato articolo 19 prevede che gli iscritti devono comunicare alla Cassa con raccomandata, da inviare entro 30 giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, l'ammontare del reddito professionale di cui all'art 11 dichiarato ai fini IRPEF per l'anno precedente nonché il volume complesso d'affari.

Ad avviso della Cassa, dall'esame di tali norme doveva trarsi la conclusione, correttamente formulata dal primo giudice, che in ipotesi di omessa trasmissione della dichiarazione dei redditi il termine prescrizione per il pagamento dei contributi non decorra affatto.

Ha quindi chiesto l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.

All'udienza dell'8.10.2020 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce.

L'appello è fondato e meritevole di accoglimento nei termini di seguito precisati.

Convieni premettere che con l'ingiunzione di pagamento oggetto di causa la CNPR ha richiesto a il pagamento di somme dovute a titolo di





contributi non versati, oltre sanzioni ed interessi, per l'annualità 2005 e per quelle dal 2008 al 2016 (fatta eccezione per gli anni 2012-2013, ove non sono presenti morosità, e per l'anno 2014, già in riscossione). Ciò si evince dall'estratto conto depositato dalla CNPR a corredo del ricorso per decreto ingiuntivo.

Ancora preliminarmente conviene osservare che, come correttamente eccepito dall'odierno appellante, non vi è prova dell'invio della diffida di pagamento del 2013 da parte della Cassa, ragione per la quale a detta diffida non può essere attribuito alcun effetto interruttivo della prescrizione.

Al contrario, CNPR ha prodotto prova dell'invio della diffida di pagamento del 21.9.2018 (cfr. dichiarazione Nexive del 13.11.2018, barcode 01CNR1PR9B00000599: doc. 4 e 4.1. fascicolo CNPR), circostanza questa che vale a far ritenere non prescritti i contributi anteriori al 13.11.2013 (sulla valenza della documentazione prodotta cfr. Cass. n. 22687 del 28/09/2017 e Cass. n. 23920 del 22/10/2013: *“Ai sensi dell'art. 1335 c.c., la dichiarazione unilaterale comunicata mediante lettera raccomandata si presume ricevuta (e quindi conosciuta nel suo contenuto), pur in mancanza dell'avviso di ricevimento, sulla base dell'attestazione della spedizione da parte dell'ufficio postale, sicché incombe sul destinatario l'onere di provare l'asserita non corrispondenza della dichiarazione ricevuta – perché la raccomandata non conteneva alcun atto o conteneva un atto diverso – rispetto a quella indicata dal mittente, non potendo il destinatario limitarsi ad una generica contestazione dell'invio della raccomandata medesima”*).

Non può invece essere attribuito effetto interruttivo della prescrizione alle diffide inviate a dalla CNPR in data 25.7.2016 e 8.9.2017, posto che esse concernono la richiesta di invio di documentazione e di pagamento di sanzioni per omesso invio della medesima documentazione, e non anche la costituzione in mora per il pagamento di contributi omessi.

Tali essendo le risultanze documentali prodotte agli atti, il Collegio reputa che, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza Tribunale di Milano n. 4624/2019, previa revoca del decreto ingiuntivo





opposto, debba essere dichiarata la prescrizione dei contributi richiesti dalla CNPR a con riguardo alle annualità 2008,2009, 2010 e 2011 (cioè quelle, tra le annualità cui si riferisce l'ingiunzione, antecedenti al 13.11.2013).

Detta conclusione è imposta dal tenore del secondo comma dell'art. 46 del regolamento che, nell'esercizio del proprio potere di normazione secondaria, la stessa Cassa appellata ha ritenuto di adottare e che testualmente recita: *“Per i contributi, gli accessori e le sanzioni, la prescrizione decorre dalla data di invio all'Associazione, da parte dell'obbligato, della comunicazione di cui all'art. 44, ovvero, in caso di mancato o ritardato invio, dal termine fissato per la relativa effettuazione”*.

La decisione di questo Collegio trova del resto conforto nella decisione già assunta da questa Corte con sentenza n. 2128/2017 est. Casella, resa in controversia parimenti involgente la cassa odierna appellata e vertente su identica questione, espressiva di un indirizzo interpretativo condivisibile e al quale si intende dare continuità.

Nella motivazione della sentenza citata, che di seguito si richiama ex art. 118 disp. att. c.p.c, si legge infatti che *“per individuare il momento in cui comincia a decorrere la prescrizione occorre richiamare il Regolamento di Esecuzione della Cassa, laddove, dopo aver precisato all'art. 44 che “Gli iscritti che esercitano l'attività professionale sono tenuti a comunicare, entro il [10 settembre] di ogni anno, l'ammontare del reddito professionale ... dichiarato ai fini dell'Irpef per l'anno precedente, nonché il volume complessivo d'affari ... dichiarato ai fini dell'Iva per lo stesso anno”, dispone”* – all'art. 46, secondo comma- *“che «Per i contributi, gli accessori e le sanzioni, la prescrizione decorre dalla data di invio all'Associazione, da parte dell'obbligato, della comunicazione di cui all'art. 44, ovvero, in caso di mancato o ritardato invio, dal termine fissato per la relativa effettuazione»*. *Ciò significa, quindi, che il termine quinquennale di prescrizione dei contributi dovuti alla Cassa Ragionieri decorre dal termine ultimo fissato per l'invio della comunicazione di cui al citato art. 44 del Regolamento”* (così la citata Corte Appello Milano n. 2128/2017; nello stesso senso anche Corte Appello Milano n. 1962/2018).





Per questi motivi, ogni altro profilo di gravame assorbito, in parziale riforma della sentenza impugnata e previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, deve essere dichiarata la prescrizione dei contributi richiesti dalla CNPR a

con riguardo alle annualità 2008,2009, 2010 e 2011, con condanna di a pagare alla medesima CNPR i contributi, gli interessi e le sanzioni di cui al menzionato decreto ingiuntivo relativi alle annualità diverse da quelle dichiarate prescritte.

Con riguardo alle spese di lite, va ricordato che *"il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 cod. proc. civ., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado"* (Cass. Sez. 23/03/2016 n. 5820; Cass. 28/09/2015 n. 19122; in senso conforme anche Cass. n. 6259/2014, n. 23226/2013, n. 18837/2010, n. 15483/2008).

In applicazione di tale principio, posto che, all'esito del gravame, è configurabile una situazione di soccombenza parziale e reciproca (risulta infatti debitore della Cassa, ma in misura inferiore a quanto da quest'ultima rivendicato nel ricorso per decreto ingiuntivo), la Corte reputa sussistenti i presupposti per la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.

PQM

In parziale riforma della sentenza Tribunale di Milano n. 4624/2019, revoca il decreto ingiuntivo n. 720/2019 del Tribunale di Milano e dichiara la prescrizione dei contributi richiesti dalla CNPR - ASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI a Gallo Gian Mario con riguardo alle annualità 2008,2009, 2010 e 2011;





condanna a pagare alla CNPR - ASSOCIAZIONE
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE
DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI i contributi, gli interessi e le
sanzioni di cui al menzionato decreto ingiuntivo relativi alle annualità diverse
da quelle indicate al capo superiore;

compensa integralmente le spese del doppio grado di giudizio.

Milano, 8.10.2020

Il Consigliere est.

dr.ssa Laura Bertoli

Il Presidente

dr.ssa Monica Vitali

